



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Informazione su avvenuta risoluzione di contrasto – Ricorso R.G. n. 6269/2009

Rel. n. 175

Roma, 1° ottobre 2012

**Oggetto: PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - Necessità - Omissione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - Giudizio innanzi alla corte d'appello per avvocato iscritto ad ordine compreso nel distretto, ma diverso da quello della sede della corte d'appello - Applicazione del principio - Sussistenza - Modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ. apportate alla legge n. 183 del 2011 - Conseguenze.**

**PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - Necessità - Omissione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - Giudizio innanzi alla corte d'appello per avvocato iscritto ad ordine compreso nel distretto, ma diverso da quello della sede della corte d'appello - Applicazione del principio - Sussistenza - Modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ. apportate alla legge n. 183 del 2011 - Conseguenze.**

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012, Rv. 622883 (Pres. Vittoria; Rel. Amoroso; P.M. Ceniccola - concl. conf. -; in causa Hapimag Italia Srl c/Iampieri; n. Reg. Gen. 6269/09; resa all'udienza del 22 maggio 2012; n. Reg. Sez. 312/12), hanno enunciato il seguente principio di diritto, così massimato da questo Ufficio:

*<<L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in*

*caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine>>.*

L'ordinanza interlocutoria, resa dalla Sezione Lavoro in data 18 gennaio 2012, aveva sollecitato la soluzione del contrasto.

Invero, Cass., Sez. U, Sentenza n. 20845 del 05/10/2007 (Rv. 599054) [cui si erano conformate Cass., Sez. U, Sentenza n. 6419 del 11/03/2008 (Rv. 602144), Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19440 del 15/07/2008 (Rv. 604284), e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8225 del 11/04/2011 (Rv. 617879)] aveva così ritenuto:

*"Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti".*

In contrario, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13587 del 11/06/2009 (Rv. 608858), così massimata:

*L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge "fuori della circoscrizione del tribunale" al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell'elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - si applica al giudizio di primo*

*grado, come si evince dal riferimento alla “circostrizione del tribunale” e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la “ratio” della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circostrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione. Ne consegue che, ove il procuratore sia esercente all’interno del distretto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la cancelleria della corte d’appello è inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione”.*

In questo stesso ultimo senso, si era posta anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11486 del 12/05/2010 (Rv. 613199).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto di risolvere il contrasto di giurisprudenza, denunciato dalla Sezione Lavoro con la citata ordinanza di rimessione, ribadendo l’orientamento tradizionale. L’interpretazione accolta da Cass. n. 13587/2009 è apparsa offrire una lettura dell’art. 82 che contrasta con la sua lettera.

Non può invero dirsi che l’art. 82 sia stato dettato solo per il giudizio di primo grado. Il riferimento topografico alla “circostrizione del tribunale” vale ad identificare non già l’autorità innanzi alla quale è in corso il giudizio, bensì l’albo professionale al quale è iscritto l’avvocato, albo che è tenuto su base della circostrizione di ciascun tribunale e non già del distretto della corte d’appello. Non di meno, la norma in esame è apparsa alle Sezioni Unite “datata”. Se ne è quindi indicata una interpretazione adeguatrice, affermando che, in simmetria con l’art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell’art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell’art. 82 all’onere dell’elezione di domicilio si affianca - a partire dall’entrata in vigore delle recenti modifiche delle disposizioni sulle comunicazioni e le notificazioni - la possibilità di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’esigenza di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono, cioè, a ritenere che l’art. 82 c.p.c. debba oggi essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio, di cui alla disposizione, per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circostrizione del tribunale al quale sono assegnati, consegue la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a dare notizia della massima sopra indicata con riguardo ai ricorsi in cui dovesse assumere rilevanza la questione in essa affrontata.

(Red. Antonio Scarpa)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)

